



Tribunale Ordinario di Pavia

Ordine degli
Avvocati di Pavia

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ AD AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI

1. Premessa.

Il presente Protocollo si prefigge l'obiettivo di uniformare le liquidazioni delle indennità annuali a favore degli Amministratori di Sostegno e dei Tutori contemperando le esigenze dei soggetti amministrati e l'impegno professionale profuso nell'adempimento del mandato ricevuto dal Tribunale.

Dal punto di vista normativo, opera come principio generale quello delle gratuità dell'ufficio tutelare, come espressamente enunciato dall'art. 379, comma 1, c.c. ed applicabile all'Amministratore di Sostegno in virtù del richiamo di cui al primo comma dell'art. 411 c.c.

La stessa disposizione di cui all'art. 379 c.c. prevede però la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all'Amministratore di Sostegno) un'equa indennità, considerate l'entità del patrimonio del tutelato/amministrato e le difficoltà della gestione.

È la stessa legge, dunque, che fornisce al Giudice gli elementi per parametrare l'indennità e ciò anche al fine di escludere che la stessa possa trasformarsi in una controprestazione in senso tecnico.

2. Parametri ex art. 379 c.c.

Come detto, due sono gli elementi fondamentali cui parametrare l'eventuale indennità: l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione.

Il primo parametro ha natura oggettiva dal momento che, in ragione dell'obbligo di rendicontazione che grava sull'amministrazione ai sensi dell'art. 380 c.c., è dato conoscere l'entità dei beni del beneficiario; il secondo è rimesso all'apprezzamento del Giudice Tutelare che, partendo dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di natura non solo patrimoniale, per quantificare l'indennità.

L'attività dell'Amministratore di Sostegno dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio, delle effettive attività poste in essere e dei risultati raggiunti dall'amministratore ma, laddove sia previsto, anche in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali.

Tabella liquidazione. È stata quindi elaborata la TABELLA per la liquidazione dell'equa indennità sulla base dei criteri che seguono.

Il patrimonio liquido. Il criterio che si ritiene di adottare distingue tra beneficiari con patrimonio mobiliare (compresi investimenti in titoli e polizze) superiore a 50.000 euro (per i quali si farà riferimento al patrimonio per il calcolo dell'equa indennità) e beneficiario con patrimonio mobiliare inferiore a 50.000 euro (per i quali si farà riferimento al reddito annuale).

Nell'individuazione del *range* previsto per ciascuno scaglione, il Giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite e, quindi, se trattasi di patrimonio statico o dinamico (in aumento o in diminuzione).

La complessità dell'attività. Determinata la somma base, questa potrà essere aumentata sino alla metà in considerazione dell'esistenza del patrimonio immobiliare (che determina un maggior impegno per l'Amministratore di Sostegno il quale si trova gravato della relativa gestione con conseguente maggior impiego di tempo), dell'entità delle attività di straordinaria amministrazione espletate (es. vendita e/o acquisto di immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria, altri atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 374 c.c.) e della gestione con elevata conflittualità familiare.

La somma base può essere aumentata anche laddove sussistano particolari difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie e ricoveri ospedalieri, risistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare in caso di emarginazione, ecc.), ovvero quando l'apporto dell'Amministratore di Sostegno ha determinato un incremento del patrimonio del beneficiario.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'		
Patrimonio liquido in euro	Liquidazione	Aumento in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità dell'attività
Fino a 3.000,00	Solo rimborso spese documentate	Nessuno
3.001,00 – 20.000,00	Fino al 10%	Fino a + 50%
20.001,00 – 50.000,00	Fino a 3.500,00	Fino a + 50%
50.001,00 – 100.000,00	Fino a 6.000,00	Fino a + 50%
100.001,00 – 300.000,00	Fino a 9.000,00	Fino a + 50%
300.001,00 – 500.000,00	Fino a 12.500,00	Fino a + 50%
500.001,00 – 750.000,00	Fino a 15.000,00	Fino a + 50%
750.001,00 – 1.000.000,00	Fino a 18.000,00	Fino a + 50%
Oltre 1.000.000,00	Fino al 2%	Fino a + 50%

La tabella di calcolo che si è illustrata riguarda un anno di gestione dell'amministrazione/tutela.

In considerazione dei numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tener conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, nei casi in cui il sistema di determinazione dell'indennità non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella, con motivazione al riguardo.

3. Presentazione dell'istanza di liquidazione

L'istanza per la liquidazione di equa indennità deve essere presentata con cadenza annuale, contestualmente al deposito del relativo rendiconto annuale, salvo il caso di liquidazione di equa indennità richiesta col rendiconto finale.

La mancata richiesta per un anno non dà diritto automaticamente, per l'anno successivo, ad una richiesta raddoppiata.

4. Rimborso spese anticipate

Oltre all'indennità è dovuto il rimborso delle spese anticipate, ove documentate.

L'Amministratore di Sostegno potrà sempre procedere al rimborso delle spese anticipate con prelievo dal conto corrente del beneficiario con obbligo di specifica rendicontazione al Giudice Tutelare.

5. Liquidazione in caso di carenza di liquidità.

Ove il beneficiario versasse in carenza di liquidità, l'Amministratore di Sostegno chiederà al Giudice Tutelare l'autorizzazione all'immediato prelievo di un acconto sull'indennità e sulle spese da determinarsi in misura proporzionale alle disponibilità, posticipando il prelievo del residuo liquidato al momento in cui la liquidità verrà ripristinata.

Nella liquidazione dell'equa indennità chiesta contestualmente al rendiconto finale per decesso del beneficiario, il Giudice Tutelare procede alla liquidazione autorizzando l'amministratore di sostegno a prelevare la somma liquidata dal conto corrente intestato in vita all'amministrato e ove ciò non risulti possibile pone il pagamento a carico dell'erede/ degli eredi in solido tra loro (se ritiene può aggiungere trattandosi di debito ereditario o altra formula analoga).

6. Efficacia del Protocollo.

Fermi i provvedimenti sin qui adottati per le singole procedure, il presente Protocollo verrà applicato a tutte le procedure di AdS, tutele comprese quelle già pendenti al momento della sottoscrizione.

Pavia, 23 febbraio 2026

La Presidente reggente del Tribunale

La Coordinatrice della II Sezione del Tribunale

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

